dossier

XIX Legislatura

23 luglio 2025

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

D.L. 90/2025 – A.C. 2526

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Dossier n. 501/2

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Cultura
Tel. 06 6760-3255 - st_cultura@camera.it - @CD_cultura

Progetti di legge n. 465/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D25090b

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI PUBBLICI E DI RICERCA 5

- Articolo 1, commi 1-3 *(Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca)* 5
- Articolo 1, comma 3-*bis (Procedure di stabilizzazione del personale presso il Consiglio nazionale delle ricerche)* 10

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE, ALTA FORMAZIONE E RICERCA 12

SEZIONE I – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE 12

- Articolo 2, commi 1 e 1-*bis (Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026)* 12
- Articolo 2, comma 1-*ter (Immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026)* 17
- Articolo 2, comma 1-*quater (Accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia)* 21
- Articolo 2, comma 1-*quinquies (Prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori)* 23
- Articolo 2-*bis (Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione)* 25
- Articolo 2-*ter (Assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore dell'istruzione e della formazione)* 28

SEZIONE II – DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 30

- Articolo 3, commi 1-5 *(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca)* 30
- Articolo 3, commi 5-*bis* e 5-*ter (Incremento ed estensione delle risorse per l'assistenza informatica del MUR nell'attuazione del PNRR)* 41

SEZIONE III – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SISTEMA DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA 44

- Articolo 4 *(Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale)* 44
- Articolo 5 *(Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione «Ricerca- Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027»)*.....47
- Articolo 5-*bis (Interpretazione autentica dell'articolo 1*-bis, *comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45)*.....56
- Articolo 6 *(Personale delle aziende ospedaliero-universitarie)*.....58

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI 60

- Articolo 7 *(Entrata in vigore)* 60

Schede di lettura

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI PUBBLICI E DI RICERCA

Articolo 1, commi 1-3
(Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca)

L'**articolo 1**, **comma 1**, modifica alcuni profili della disciplina relativa alla promozione e al sostegno da parte del Ministero dell'università e della ricerca dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati e del finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti. Il **comma 2** autorizza in via sperimentale, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la spesa di 40 milioni di euro per il 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il **comma 3** dispone in relazione alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2.

In relazione alla disposizione in esame si veda il comunicato stampa sul sito del Ministero dell'università e della ricerca.

Il **comma 1**, il quale sostituisce interamente il comma 5[1] dell'articolo 19 del d.lgs. n. 218/2016 (*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca*), modifica – come sopra anticipato - la disciplina relativa alla promozione e al sostegno da parte del Ministero dell'università e della ricerca dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati e del finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti.

In base all'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 218/2016 gli Enti Pubblici di Ricerca sono i seguenti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di

[1] Nella previgente formulazione, la disposizione novellata prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all''articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. L'assegnazione agli enti delle risorse di cui al presente comma è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.

Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP; Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA.
L'articolo 7 del medesimo decreto prevede che gli Enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. Il Piano Triennale di Attività è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato. Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di Attività, gli Enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.

Rispetto alla previgente disciplina:

- l'attività di promozione e sostegno da parte del Ministero dell'università e della ricerca è configurata come **sperimentale**; nella precedente formulazione – che viene ora espunta dal testo legislativo dell'articolo 19, comma 5 - il carattere della sperimentalità era riferito al finanziamento, per il solo esercizio 2017, di 68 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del FOE;
- l'attività di promozione e sostegno da parte del Ministero dell'università e della ricerca deve comprendere non solo l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati ma anche di quella **tecnologica** nonché – oltre al finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, come già previsto in precedenza - anche **le infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali**;

- quanto alle modalità di assegnazione delle risorse agli Enti, resta confermato che essa è definita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini.

Il **comma 2** autorizza in via sperimentale, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la spesa di 40 milioni di euro per il 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il **comma 3** dispone in relazione alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2, ai quali si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 204/1998;

Il FISR è allocato sul capitolo 7310, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca.

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021);

Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), il Consiglio di amministrazione era stato chiamato ad adottare il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR, la cui adozione avrebbe dovuto avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio.
Per quanto qui rileva, il comma 322 ha assegnato al CNR un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 di cui: a) 10 milioni di euro vincolati al completamento dei processi di superamento del precariato e valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio e per le spese di funzionamento del Comitato strategico per gli anni 2023 e 2024. Per l'anno 2022, 20 milioni sono erogati in esito all'adozione del piano di riorganizzazione entro i prescritti termini.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'apposito *dossier*.

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo italiano per la scienza (FIS) di cui all'articolo 61 del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021);

Il FIS, allocato sul capitolo 7720 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, è stato istituito, nello stato di

previsione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 73/2021, era stata affidata la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e "Advanced Grant". Successivamente, l'art. 1, comma 311 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha incrementato il Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro (annui) a decorrere dall'anno 2024. Infine, l'art. 6, comma 5, del D.L. n. 61/2023 (L. n. 100/2023), ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per un importo pari a 12 milioni di euro per il 2023.

Si segnala che con il decreto ministeriale n. 841 del 15 luglio 2021 sono stati individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo. Nello specifico, lo stanziamento annuale di bilancio del Fondo viene destinato, di norma, per il 40 per cento allo schema di finanziamento denominato Starting Grant e per il 60 per cento allo schema Advanced Grant.

Quanto al finanziamento massimo concedibile per ciascun progetto, esso è pari a: un milione di euro per lo schema Starting Grant; 1,5 milioni di euro per lo schema Advanced Grant. Per l'anno 2021, primo esercizio di vigenza della norma in argomento, rispetto al totale del budget complessivo, pari a 50 milioni di euro, 20 milioni di euro vengono destinati al finanziamento dello schema "Starting Grant" e 30 milioni di euro al finanziamento dello schema "Advanced Grant". A decorrere dall'annualità 2022, lo stanziamento a legislazione vigente, pari a 150 milioni di euro, viene ripartito, in linea tendenziale, nel seguente modo: 60 milioni di euro destinati a finanziare lo schema "Starting Grant"; 90 milioni di euro destinati a finanziare lo schema "Advanced Grant". Tale importi dovranno essere rivisti (in aumento) a seguito degli stanziamenti aggiuntivi recati nell'articolo in esame, a decorrere dal 2023.

d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo italiano per le scienze applicate di cui all'articolo 1, comma 312, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021).

Il FISA, allocato sul capitolo 7725 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, con una dotazione di

50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. A un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è stata quindi demandata la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.
Con il Decreto interministeriale n. 327 del 29 marzo 2022 sono stati definiti i criteri e modalità di assegnazione delle risorse del Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA).

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (D.Lgs. 218/2016)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 90/2025**
Art. 19 *(Disposizioni transitorie e finali)*	Art. 19 *(idem)*
5. Il Ministero ~~dell'istruzione,~~ dell'università e della ricerca promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, ~~nonché~~ il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, ~~proposti dagli enti~~. ~~A tal fine, in via sperimentale si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all''articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.~~ L'assegnazione agli enti delle risorse ~~di cui al presente comma~~ è definita con decreto del Ministro ~~dell'istruzione,~~ università e ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.	5. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sostiene **in via sperimentale** l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e **tecnologica** degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, **nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali**. L'assegnazione agli enti delle risorse è definita con decreto del Ministro dell'università e ricerca, che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini.

Articolo 1, comma 3-*bis*
(Procedure di stabilizzazione del personale presso il Consiglio nazionale delle ricerche)

Il **comma 3-*bis*** – inserito **dal Senato** – modifica l'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione del personale presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). La novella in esame[2] prevede che le procedure di stabilizzazione possano riguardare i soggetti che abbiano maturato i requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2024; la disciplina posta dai medesimi commi 1 e 2 prevede invece che il requisito di tre anni di servizio o di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni debba essere stato maturato entro il 31 dicembre 2022 nel caso di assunzioni dirette di lavoratori dipendenti a termine ed entro il 31 dicembre 2024 nel caso di procedure concorsuali riservate a soggetti titolari di contratto di lavoro flessibile. Resta fermo che il CNR e gli altri enti pubblici di ricerca richiamati dal comma 2-*bis* del medesimo articolo 20 del D.Lgs. n. 75 possono ancora svolgere le due procedure di stabilizzazione in esame, entro il termine specifico del 31 dicembre 2026[3].

Più in particolare, la disciplina transitoria di cui al summenzionato comma 1 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni, consente l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori a termine – ancora possibile, fino al 31 dicembre 2026, per gli enti pubblici di ricerca summenzionati[4] – qualora il soggetto abbia tutti i seguenti requisiti:

- risulti in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione);
- abbia maturato – al 31 dicembre 2022, termine **ora oggetto di differimento, per il CNR, al 31 dicembre 2024** –, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; con riferimento a

[2] La novella inserisce un comma 591-*bis* nell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207.

[3] Il suddetto comma 2-*bis* pone infatti tale termine con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, e successive modificazioni (enti tra i quali rientra il CNR). Per i termini (scaduti) relativi alla generalità delle pubbliche amministrazioni, cfr. i citati commi 1 e 2 dello stesso articolo 20 del D.Lgs. n. 75.

[4] Cfr. *supra*.

tale requisito, per la stabilizzazione presso le amministrazioni (tra le quali il CNR) finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, rilevano – in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni – anche i periodi di servizio prestati presso diversi enti e istituzioni di ricerca.

Anche la norma di cui al comma 2 del suddetto articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni, è ancora applicabile, fino al 31 dicembre 2026, per gli enti pubblici di ricerca summenzionati[5]. La norma consente che le amministrazioni bandiscano procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile[6] presso l'amministrazione che bandisca il concorso;
- abbia maturato, entro il termine suddetto del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso. Con riferimento a tale requisito, per le procedure delle amministrazioni (tra le quali il CNR) finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, rilevano – in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni – anche i periodi di servizio prestati presso diversi enti e istituzioni di ricerca.

Si ricorda altresì che per le procedure di stabilizzazione in esame (di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo) l'articolo 1, comma 591, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha previsto un contributo finanziario statale in favore del CNR, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,5 milioni per l'anno 2026 e 10,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2027[7].

[5] Cfr. *supra*.

[6] Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[7] Il contributo è posto dal suddetto comma 591 al "fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e di valorizzare il personale precario".

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE, ALTA FORMAZIONE E RICERCA

SEZIONE I – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 2, commi 1 e 1-*bis*
(Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026)

L'**articolo 2**, al **comma 1**, nelle more del conferimento degli incarichi di tutti gli Uffici scolastici regionali, nell'ambito alla riorganizzazione degli stessi, dispone la **proroga degli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale** fino al conferimento dei nuovi incarichi e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. La disposizione prevede, inoltre, che per gli **incarichi dirigenziali di livello non generale** di titolarità di uffici scolastici regionali la proroga è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito. Il **comma 1-*bis*** dispone la **clausola di invarianza finanziaria** relativamente alle misure di cui al comma 1.

In particolare, il **comma 1,** recante disposizioni per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026, dispone che gli **incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare** di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche *ad interim* e in scadenza al 15 settembre 2025, **possono essere prorogati** con scadenza del provvedimento di proroga **fino** alla data di perfezionamento delle procedure di **conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale** avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e **comunque non oltre il 31 ottobre 2025**.

La disposizione chiarisce che tale possibilità di proroga persegue la **finalità** di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo in esame stabilisce infine che per gli **incarichi dirigenziali di livello non generale** di titolarità di uffici scolastici regionali, la proroga di cui al primo periodo è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.

Si ricorda che tali incarichi, ove in scadenza entro il 30 giugno 2025, sono già stati oggetto di proroga. In particolare, il comma 3 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 208 del 2024 ha disposto che, al fine di garantire il proseguimento delle attività amministrative e gestionali di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30 giugno 2025 possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che delinea la procedura per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, stabilendo che gli stessi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente), fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale connesso alla riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185.

La disposizione in commento ha quindi l'obiettivo di consentire la proroga anche degli incarichi in scadenza dopo il 30 giugno 2025 e fino al 15 settembre 2025.

La **relazione illustrativa** evidenzia che la proroga del termine in parola si rende indispensabile al fine di **intercettare taluni incarichi la cui scadenza interviene nelle more della procedura per il conferimento** dei 18 incarichi di direttore degli USR. In proposito, la relazione afferma che la procedura - avviata il 24 febbraio 2025 e con chiusura del termine per la presentazione delle domande al 15 marzo 2025 - ha visto una **partecipazione straordinaria** con n. 1075 candidature complessive. Tale circostanza, aggravando la procedura di valutazione, rende impossibile la chiusura dell'attività delle commissioni di valutazione in tempo utile per il conferimento contestuale di tutti e 18 gli incarichi di direttore di USR prima del periodo estivo.

Tale circostanza si lega – sempre secondo quanto riportato dalla relazione - ad ulteriori motivazioni che depongono verso la necessità di garantire la continuità dei predetti incarichi in scadenza. In particolare, viene richiamata la necessità di **garantire la continuità attività degli USR**, impegnati nelle attività amministrative prodromiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e nello svolgimento delle procedure per il reclutamento di nuovi docenti e il dimensionamento scolastico, finalizzati anche al raggiungimento di specifici e rilevanti obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la necessità di **garantire il diritto all'incarico** per il dirigente attualmente titolare.

Più nello specifico, la relazione chiarisce che la proroga legislativa in parola produce effetti in relazione ai **seguenti 5 casi**:

1) USR Calabria (scadenza 4 agosto);
2) USR Sicilia (scadenza 4 agosto);
3) USR Campania (scadenza 31 agosto);
4) USR Umbria (scadenza 31 agosto);
5) USR Abruzzo (scadenza 1° settembre).

Quanto alla proroga degli **incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali**, la relazione chiarisce che tali provvedimenti di proroga saranno adottati dal direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito "poiché gli stessi incidono in una fase di transizione verso la nuova organizzazione che richiede di chiarire che, ove si tratti di un ufficio di titolarità di USR già di seconda fascia, la competenza del provvedimento resta ancora in capo al predetto direttore generale".

Con specifico riguardo a questo ultimo aspetto, si ricorda che **l'articolo 14-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024** ha disposto che la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di **tre posizioni dirigenziali di livello generale**, da assegnare agli Uffici scolastici regionali per la **Basilicata**, **l'Umbria** e il **Molise**. La titolarità di tali Uffici è stata fino ad oggi attribuita a dirigenti di livello non generale, con incarico conferito del direttore generale per le risorse umane e finanziarie. In attuazione dell'articolo 14-*quater* citato, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185 ha quindi modificato l'articolo 8 del regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, stabilendo che gli uffici scolastici regionali, nel numero complessivo di **diciotto**, sono uffici di livello dirigenziale generale. Per un approfondimento sulla riorganizzazione degli Uffici scolastici regionali si rinvia al box *infra*.

Si rammenta che tra gli Uffici in scadenza per cui opererebbe la proroga prevista dalla disposizione in esame è ricompreso anche quello di direzione dell'Ufficio scolastico regionale per **l'Umbria** (con scadenza al 31 agosto), di cui attualmente (e fino alla piena operatività della riorganizzazione) è titolare un **dirigente di livello non generale**. L'attuale incarico è stato conferito con decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie n. 1604 del 22 luglio 2022 (reperibile al seguente link ricercando i destinatari di incarichi dirigenziali presso l'USR Umbria) a decorrere dal 1° settembre 2022 e per la durata di tre anni.

Il **comma 1-*bis***, introdotto dal Senato in recepimento di una condizione contenuta nel **parere della Commissione bilancio**, dispone che dall'attuazione del comma 1 **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

- ***La riorganizzazione degli Uffici scolastici regionali***

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 2024, mediante l'introduzione di modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 2023, recante il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, **ridefinisce l'organizzazione** degli Uffici scolastici

regionali e l'assetto di **competenze** esercitate dai due Dipartimenti che compongono il Dicastero in relazione alle attività degli Uffici scolastici regionali.

In particolare, l'articolo 1, lettera *c),* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 2024 **sostituisce l'articolo 8** del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 2023, dedicato, appunto, agli Uffici scolastici regionali.

Il decreto in parola tiene conto anche di quanto previsto dall'**articolo 14-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024**, il quale ha statuito che la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli Uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. L'articolo 8 del citato regolamento di organizzazione del Ministero prevede, quindi, adesso che gli **uffici scolastici regionali**, nel numero complessivo di **diciotto**, sono **uffici di livello dirigenziale generale**.

La completa riorganizzazione degli Uffici scolastici regionali richiede che siano ridefinite anche l'organizzazione e i compiti degli **uffici di livello dirigenziale non generale** di ciascun Ufficio scolastico regionale.

Su questo fronte, in particolare, il **comma 8** del nuovo **articolo 8**, sulla base delle indicazioni fornite nei precedenti commi del medesimo articolo, prevede che l'organizzazione e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ufficio scolastico regionale sono definiti con **decreto di natura non regolamentare** del Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria aventi titolo a partecipare alla contrattazione. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 2024 stabilisce che fino all'adozione **decreto di natura non regolamentare** del Ministro, nonché fino al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali non generali, gli uffici scolastici regionali **si avvalgono dei preesistenti uffici dirigenziali non generali**.

Al processo, in corso di svolgimento, di riorganizzazione degli Uffici scolastici regionali risulta strettamente connesso **il rinnovo dei direttori generali dei singoli Uffici**. Si ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale (non generale) sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio.

Su questo versante, l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2024, recante disposizioni transitorie e finali, al comma 1 dispone che al **conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale**, compresi quelli di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si provvede secondo i termini, le procedure e le modalità previsti dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. **Fino al conferimento degli incarichi di cui al primo periodo, sono efficaci gli incarichi già conferiti** (che quindi non decadono per effetto immediato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2024).

Su questo assetto è **intervenuto il comma 3 dell'articolo 1** del decreto-legge n. 1 del 2025 (poi trasfuso, in sede di conversione, nel decreto-legge n. 208 del 2024, di cui è divenuto l'articolo 9-*bis*) in base al quale, al fine di garantire il proseguimento delle attività amministrative e gestionali di competenza

dell'Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli **incarichi di funzione dirigenziale di livello generale** di tali uffici che giungono a scadenza naturale entro il 30 giugno 2025 possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ossia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente), fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale connesso alla riorganizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2024.

Si ricorda, in proposito, che il **comma 4** del **decreto legislativo n. 165 del 2001** statuisce che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone (anche esterne all'amministrazione) in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Articolo 2, comma 1-*ter*
(Immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026)

L'**articolo 2**, **comma 1-*ter***, con riferimento alle **immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026**, dispone che sono assunti a tempo indeterminato, dalla data di conseguimento dell'abilitazione, **tutti i vincitori dei concorsi** per il personale docente **abilitati entro il 31 dicembre 2025** e non solo, come attualmente previsto, quelli inseriti nelle graduatorie pubblicate tra il 31 agosto 2025 e il 10 dicembre 2025.

Il **comma 1-*ter***, **introdotto dal Senato**, interviene, con riferimento alle **immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026**, sull'articolo 4, comma 2-*ter*, ultimo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, che attiene all'assunzione a tempo indeterminato di coloro che, essendo vincitori di concorso, conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025.

In particolare, l'articolo 4, comma 2-*ter*, ultimo periodo, nel **testo vigente**, dispone che i vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo del medesimo comma - ossia i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, e comunque non oltre il 10 dicembre 2025 - che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Ora, con la norma ora in commento, inserita dal Senato, il riferimento ai "**concorsi di cui al secondo periodo**" (che, si ripete, abbraccia i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 59, comma 11, del decreto-legge n. 73 del 2021, che siano inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 e comunque non oltre il 10 dicembre 2025) viene **sostituito** con il riferimento ai "**concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**". Per effetto della modifica, quindi, la portata applicativa della norma **non è più limitata** ai vincitori inseriti nelle graduatorie pubblicate **dopo il 31 agosto 2025 e comunque non oltre il 10 dicembre 2025**, **ma si estende a tutti i vincitori dei concorsi banditi** ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge n. 73 del 2021.

I concorsi cui si riferisce la norma, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono quelli banditi con i decreti dipartimentali n.

3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024 (c.d. PNRR 2), finalizzati al reclutamento rispettivamente del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria.

Ciò si deduce da quanto riportato nella **relazione illustrativa del decreto-legge n. 45 del 2025**, che con l'articolo 2, comma 4, ha introdotto il **comma 2-*ter*** all'articolo 4 del decreto-legge n. 255 del 2001 - ora novellato dalla disposizione in commento. La relazione affermava che la disposizione di cui al comma 2-*ter* mira a consentire il raggiungimento del *target* PNRR in materia di reclutamento dei docenti replicando, anche per il 2025-2026, quanto disposto ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 255 del 2001 per l'anno 2024-2025. In particolare, poiché le procedure di cui al **secondo concorso PNRR** – affermava la medesima relazione – non si concluderanno interamente entro il 31 agosto 2025, data ultima entro la quale, ai sensi della legislazione vigente (ex articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 255 del 2001), devono essere completate le assunzioni a tempo indeterminato, l'intervento normativo in esame è volto a consentire l'immissione in ruolo a valere sul contingente autorizzato per l'anno scolastico 2025/2026 anche degli aspiranti inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 ed entro il 10 dicembre 2025, in modo da consentire la gestione delle operazioni di reclutamento entro il 31 dicembre 2025.

Si rammenta, più in generale, che il reclutamento dei docenti figura tra le riforme promosse dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, **la riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti,** Missione 4, Componente 1, del PNRR mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della loro carriera.

La revisione del quadro giuridico intende attrarre, reclutare e motivare insegnanti di qualità, in particolare attraverso:

I. un sistema di reclutamento più semplice e in grado di valutare in maniera più completa la qualità dei docenti;
II. l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado;
III. la limitazione dell'eccessiva mobilita degli insegnanti (nell'interesse della continuità dell'insegnamento);
IV. una progressione di carriera chiaramente collegata alla valutazione delle prestazioni e allo sviluppo professionale continuo.

La riforma ha introdotto un nuovo modello unitario di formazione iniziale e di abilitazione all' insegnamento, prevedendo percorsi abilitanti universitari specifici per le diverse classi di concorso atti a consentire il conseguimento di crediti universitari utili ai fini del conseguimento dell'abilitazione, quale prerequisito per l'ammissione ai concorsi. Questo nuovo modello unitario garantisce lo sviluppo, nei futuri docenti, sia di competenze culturali, disciplinari, pedagogiche,

psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, sia di quelle proprie della professione docente.

Il ***target* M4C1-14** prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema. In sede di revisione del PNRR, il raggiungimento di tale *target* e stato ridistribuito su base annuale, definendo tre distinti *target*: il primo relativo al reclutamento di almeno 20.000 docenti entro il quarto trimestre 2024; il secondo con reclutamento di ulteriori 20.000 docenti entro il terzo trimestre 2025; il terzo relativo ad almeno 30.000 docenti che abbiano superato il concorso con il possesso di 60 crediti CFU previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 entro il secondo trimestre 2026.

La **sesta relazione del Governo** sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza riporta che, al fine di raggiungere il *target* di almeno 20.000 docenti entro il quarto trimestre 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito ha indetto due concorsi, di cui si darà conto *infra*, finalizzati all'assunzione rispettivamente di 29.314 e 15.340 docenti. Secondo quanto riportato dalla relazione, ai concorsi hanno presentato domanda un numero complessivo di 372.804 candidati, che ha reso necessaria l'istituzione di 954 commissioni e sottocommissioni per la valutazione delle prove scritte e per le successive prove orali. Le procedure concorsuali sono state espletate nei tempi utili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. Sono stati individuati nelle graduatorie 20.000 docenti, che sono stati rendicontati entro il termine del 31 dicembre 2024.

Le **norme legislative attuative** della menzionata riforma 2.1 della M4C1 sono gli articoli 58-59 del decreto-legge n. 73 del 2021, gli articoli 44-46 del decreto-legge n. 36 del 2022 e l'articolo 38 del decreto-legge n. 115 del 2022.

Parte delle nuove modalità di reclutamento sono state definite nel decreto-legge n. 73 del 2021, relativamente alla **limitazione della mobilità degli insegnanti**, nell'interesse della continuità dell'insegnamento, e al miglioramento del sistema di reclutamento dei docenti attraverso la semplificazione di procedure a cadenza annuale. L'altra parte della riforma è contenuta agli articoli 44-46 del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede **percorsi certi per l'accesso alla professione docente**, con maggiore apertura ai giovani, perfezionando ulteriormente le procedure di reclutamento, nonché la definizione delle modalità per la **formazione iniziale, continua e incentivata.**

Con il decreto-legge n. 115 del 2022, a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea e al fine di stabilire una più stretta correlazione fra la **progressione di carriera dei docenti**, la valutazione delle prestazioni e lo sviluppo professionale continuo, è stato introdotto un incentivo stabile annuale collegato alla valutazione del merito in favore dei docenti qualificati.

Per quanto attiene, nello specifico, alle **procedure di reclutamento dei docenti,** l'articolo 59, commi 10-13, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come modificato dall'articolo 20 del decreto legge n. 75 del 2023) prevede che le **procedure concorsuali ordinarie** destinate al personale docente della scuola

dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano **bandite con cadenza annuale** su tutti i posti vacanti e disponibili. A tal fine, la disposizione in parola ha previsto modalità semplificate di svolgimento delle procedure, che si articolano nelle seguenti **fasi**:

a) per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una **prova scritta con più quesiti a risposta multipla** da sostenersi mediante l'ausilio di mezzi informatizzati e volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese;
b) **prova orale** volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;
c) **valutazione dei titoli**;
d) **formazione della graduatoria** sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Le **prime procedure avviate con il nuovo sistema** introdotto dalla riforma sono state disciplinate in dettaglio dal decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, concernente il concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, e dal decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023, attinente al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. Entrambi i decreti come risultanti dalle modifiche effettuate dal decreto ministeriale n. 214 del 2024.

Con i decreti dipartimentali n. 2575 e n. 2756 del 6 dicembre 2023 sono stati quindi banditi i primi concorsi (**c.d. PNRR 1**) disciplinati da tale rinnovato quadro normativo.

Con i decreti dipartimentali n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024 sono state bandite ulteriori procedure (**c.d. PNRR 2**) disciplinate da tale rinnovato quadro normativo, che sono in corso di svolgimento.

Per un approfondimento sulla citata **riforma 2.1** del PNRR, si rinvia alla sezione del *Portale della documentazione* relativa a istruzione e PNRR (e, in particolare, all'apposito allegato "riforme").

Articolo 2, comma 1-*quater*
(Accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia)

L'**articolo 2, comma 1-*quater***, **introdotto dal Senato**, al fine di garantire la continuità delle attività degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia per l'**anno scolastico 2025/2026**, introduce alcune modifiche alla disciplina in materia anni scolastici e accademici di conseguimento dei titoli per l'**accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia.**

In particolare, il **comma 1-*quater***, **introdotto dal Senato**, al fine di **garantire la continuità delle attività degli educatori** dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026, introduce alcune **modifiche** all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 in materia di **accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia.**

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 14, nel **testo vigente**, prevede, al primo periodo, che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'**accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia** è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Il **secondo periodo** della disposizione in parola stabilisce che **continuano ad avere validità** per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, **purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019**.

Il **terzo periodo** dispone che **continuano altresì ad avere validità** per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, **purché conseguiti** entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, **non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.**

Il **comma 1-*bis* in commento**, suddiviso nelle lettere *a)* e *b)*, interviene, **adesso**, sul **secondo** e sul **terzo periodo** del comma 3 dell'articolo 14.

In particolare, con la **lettera *a)*** prevede, incidendo sul **secondo periodo**, che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei

servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 *bis*, "purché **l'immatricolazione** ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/2019" (nel testo vigente invece le lauree citate devono essere "**conseguite**" entro l'anno accademico 2018/2019).

Con la **lettera *b)***, intervenendo sul **terzo periodo**, si dispone che continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia "**gli ulteriori titoli**" (anziché i soli "titoli") previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, "**non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022**" (nel testo vigente i titoli possono essere conseguiti non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019).

Articolo 2, comma 1-*quinquies*
(Prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori)

L'**articolo 2**, al **comma 1-*quinquies***, inserito nel corso dell'esame **al Senato**, autorizza la spesa di **1 milione di euro** per l'anno **2025**, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'**Opera nazionale Montessori**.

Il **comma 1-*quinquies*** dell'articolo 2, inserito nel corso dell'esame **al Senato**, dispone che, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'**Opera nazionale Montessori,** è autorizzata la spesa di **1.000.000 di euro** per l'anno 2025.

Agli **oneri** derivanti dal periodo precedente, pari a 1.000.000 euro per l'anno 2025, si provvede, come da modifica introdotta **al Senato** a seguito del parere condizionato della Commissione Bilancio, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente iscritto**, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Si ricorda che l'Associazione "Opera Nazionale Montessori – Ente del Terzo Settore", come affermato nel relativo statuto, è una organizzazione nazionale di ricerca e sperimentazione, di formazione e aggiornamento, di assistenza e consulenza, di promozione e diffusione con riferimento ai principi ideali, scientifici e metodologici montessoriani.

In conformità dell'originario intendimento della sua Fondatrice, Maria Montessori, dalla medesima riaffermato con la riattivazione dell'Ente avvenuta nel 1947, l'Associazione è consegnataria del compito di conservare e diffondere il pensiero e l'opera di Maria Montessori, di svilupparne il patrimonio storico e scientifico, di garantire l'identità ideale e pratica del suo metodo.

In tale quadro, l'Opera nazionale Montessori si qualifica come Ente preposto ad una funzione prevalentemente scientifica e professionale che realizza con gli strumenti ritenuti più opportuni.

All'Opera nazionale è inoltre riconosciuto un ruolo nell'ambito del **funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.**

Si segnala, in proposito, che l'articolo 2 della legge 1° ottobre 2024, n. 150 - nell'ambito della revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico e di **indirizzi scolastici differenziati** - riconosce la **centralità ed efficacia della metodologia montessoriana** nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci (comma 1). La medesima disposizione modifica a tal fine l'articolo 142 del decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297, prevedendo che le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, **continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori** (e non più invece in via sperimentale con annessione a un circolo didattico viciniore, come previsto dal testo originario dell'articolo 142 citato).

L'**Opera nazionale Montessori** è chiamata dalla norma a prestare la propria assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato l'insegnamento con il metodo Montessori, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Opera, e alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera. A tal fine, deve ancora farsi riferimento alla Convenzione stipulata in data 7 ottobre 2022 con l'Opera Nazionale Montessori, per la realizzazione dello specifico metodo didattico differenziato.

Quanto all'**istituzione** e al **funzionamento delle sezioni a metodo Montessori** nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo d'istruzione, nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica e i requisiti di accesso, questi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori (comma 4-*bis* dell'articolo 142). Inoltre, **l'attivazione delle classi a metodo Montessori** nella scuola secondaria di primo grado - secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 150 del 2024 - può essere disposta, a partire dal 2025/2026, a condizione che vi sia un ciclo completo di scuola primaria Montessori e che siano soddisfatte ulteriori condizioni logistiche, didattiche e organizzative, comprese quote di organico aggiuntive pari a nove ore settimanali per classe, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il decreto ministeriale n. 112 del 6 giugno 2025 ha regolato le **modalità di istituzione delle sezioni e classi a indirizzo Montessori nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado**.

In particolare, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono attivare tali sezioni, previo soddisfacimento di condizioni puntuali: la predisposizione di un progetto educativo coerente con i principi montessoriani; la presenza di docenti formati o in formazione specifica; l'idoneità degli ambienti e dei materiali didattici; la disponibilità del servizio di refezione scolastica e, per la secondaria, del tempo prolungato. Il progetto è sottoposto alla valutazione dell'Ufficio scolastico regionale, che autorizza l'istituzione delle sezioni e classi tenendo conto della normativa vigente in materia di organici e privilegiando le scuole in cui almeno il 60% del personale è formato o in formazione.

Il medesimo decreto n. 112 del 2025 ribadisce, inoltre, che l'**Opera Nazionale Montessori** presta assistenza tecnica alle scuole che attivano il metodo e può stipulare convenzioni con soggetti paritari. La vigilanza è demandata agli Uffici scolastici regionali e alle amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano, che collaborano anche nella validazione dei corsi e nella trasmissione degli esiti.

Le **sezioni e classi già attivate a seguito della sperimentazione nazionale** triennale avviata con il decreto ministeriale n. 237 del 2021, e prorogata anche per l'anno scolastico 2024/2025, sono ricondotte ad ordinamento salvo contraria deliberazione o parere negativo dell'Ufficio scolastico competente.

Articolo 2-*bis*
(Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

L'**articolo 2-*bis***, inserito dal Senato, modifica le modalità di nomina dei tre componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione – CSPI la cui designazione spetta attualmente al Forum nazionale delle associazioni dei genitori, stabilendo che uno di tali componenti sia scelto in rappresentanza delle associazioni attive nell'ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilità e che i componenti stessi non siano più designati dal Forum nazionale delle associazioni dei genitori ma siano nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito "tra quelli proposti" dal Forum.

A tal fine, l'**articolo 2-*bis***, inserito dal Senato, novella l'articolo 2, comma 5, lettera d-*bis*), del d.lgs. n. 233/1999.

> Si ricorda in proposito che dall'art. 12, comma 16-*quinquiesdecies*, lett. a), del D.L. n. 25/2025 (L. n. 69/2025), modificando il suddetto comma 5, ha elevato da 36 a 39 il numero dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilendo al contempo, mediante l'aggiunta della lettera d-*bis*), che i tre nuovi componenti siano nominati dal Ministro (dell'istruzione e del merito) "su designazione" del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, istituito ai sensi dell'articolo 5-*ter*, comma 1, del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche (DPR n. 567/1996).
> Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (Fonags) è l'organo di rappresentanza che garantisce la consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche e studentesche. Esso è composto dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale ed è stato istituito al fine di valorizzare la componente dei genitori nelle scuole e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche.

Come sopra anticipato, la disposizione in esame modifica le modalità di nomina dei tre componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione – CSPI la cui designazione spetta attualmente al Forum nazionale delle associazioni dei genitori, stabilendo che uno di tali componenti sia scelto in rappresentanza delle associazioni attive nell'ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilità e che i componenti stessi non siano più designati dal Forum nazionale delle associazioni dei genitori ma siano nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito "tra quelli proposti" dal

Forum, il quale dunque potrebbe proporne anche in numero superiore alle tre unità.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2 qui novellato del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie concernenti gli ordinamenti scolastici, i programmi scolastici, l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica e lo stato giuridico del personale. Quanto alle competenze, il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori: sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; sull'organizzazione generale dell'istruzione, oltre che su ogni altra materia il Ministro ritenga di sottoporgli. Formula inoltre, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere su ogni altra materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

Il Consiglio, nella sua attuale composizione, è formato da trentanove componenti. Di tali componenti:

a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;

b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;

c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;

d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni;

d-*bis*) tre sono nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori.

Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio superiore non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella

prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
Quanto alla composizione attuale, il Consiglio superiore della pubblica istruzione è stato ricostituito con il decreto ministeriale 19 agosto 2024, n. 178.

La finalità è quella di assicurare l'integrazione dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione prima dell'avvio dell'anno scolastico 2025/26.

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola (d.lgs. n. 233/1999)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2-*bis* del D.L. 90/2025**
Art. 2 *(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)*	Art. 2 *(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)*
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da trentanove componenti. Di tali componenti: *Omissis*	1. *Identico.*
d-*bis*) tre sono nominati dal Ministro ~~su designazione del~~ Forum nazionale delle associazioni dei genitori, di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.	d-*bis*) tre, **di cui uno in rappresentanza delle associazioni attive nell'ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilità**, sono nominati dal Ministro **tra quelli proposti dal** Forum nazionale delle associazioni dei genitori, di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

Articolo 2-*ter*
(Assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore dell'istruzione e della formazione)

Il **comma 1** dell'**articolo 2-*ter* – articolo inserito dal Senato –** rende permanente la normativa, attualmente transitoria, di cui all'articolo 18 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, e successive modificazioni, che estende ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In base alla normativa ora confermata in via permanente – normativa che, nel testo finora vigente, concerne gli anni scolastici e accademici 2024/2025 e 2025/2026 –, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal citato comma 2 dell'articolo 18 – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni o malattie professionali occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. La norma finora vigente a regime comprende invece nell'ambito dell'assicurazione INAIL, con riferimento ai summenzionati settori dell'istruzione e della formazione, esclusivamente gli infortuni o malattie professionali occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro[8] – ferma restando l'inclusione nel regime assicurativo di alcune categorie di soggetti in relazione alle specifiche attività lavorative svolte[9] –.
Il **comma 2** del presente **articolo 2-*ter*** reca la stima degli oneri finanziari derivanti dal **comma 1** e la relativa copertura.

Si ricorda che, in relazione al medesimo articolo 18 del D.L. n. 48, la circolare dell'INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023 (emanata previo parere dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)[10] ha indicato, tra l'altro, che:
- l'applicazione in oggetto concerne anche le scuole non paritarie;

[8] Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 5), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; in tale norma, le fattispecie di esperienze ed esercitazioni variano parzialmente a seconda della tipologia di struttura.

[9] Ai sensi degli articoli 1 e 4 del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965.

[10] Cfr., in materia, anche la successiva nota di istruzione operativa dell'INAIL del 14 agosto 2024, prot. n. 8522.

- per i lavoratori interessati dall'applicazione in esame, la tutela assicurativa concerne anche gli infortuni *in itinere* (mentre tale tutela non si applica ad alunni e studenti);
- per i dipendenti, interessati dall'applicazione in esame, di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali, non è riconosciuta l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, in conformità al criterio giuridico di applicazione della tutela assicurativa INAIL per i dipendenti statali (per i quali il datore di lavoro provvede direttamente all'erogazione di un trattamento economico);
- la medesima indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata agli alunni e studenti (salvo i casi di studenti lavoratori), in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all'assicurato infortunato.

Il **comma 2** del presente **articolo 2-*ter*** provvede alla stima degli oneri finanziari derivanti dal **comma 1** e alla relativa copertura. Più in particolare, la stima degli oneri – ivi compresi quelli inerenti all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e al fabbisogno di cassa – è riportata nell'**alinea** del **comma 2**, mentre, al fine della relativa copertura, le **lettere *a), b)* e *c)*** provvedono alla riduzione: nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2025, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento); nella misura di 5,73 milioni per l'anno 2025, del Fondo sociale per occupazione e formazione[11]; negli importi indicati nella **lettera *c)***, del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva[12].

[11] Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[12] Fondo di cui all'articolo 1, comma 321, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

SEZIONE II – DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Articolo 3, commi 1-5
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca)

L'**articolo 3**, **comma 1**, autorizza il Ministero dell'università e della ricerca a bandire, entro il 31 dicembre 2025 ed entro il limite del contingente legislativamente già autorizzato, una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento. Il **comma 2** modifica la disciplina relativa alla procedura concorsuale per l'assunzione dei contingenti di personale autorizzati a livello legislativo. Nel dettaglio, esso elimina la previsione per cui è richiesto, quale requisito di partecipazione alle procedure concorsuali già legislativamente autorizzate, l'avvenuto conseguimento di uno fra i seguenti titoli: dottorato di ricerca, master universitario di secondo livello o diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Inoltre, elimina la valutazione dei titoli e l'attività di lavoro e formazione dalle fasi in cui devono essere articolate dette procedure concorsuali. Pertanto, dette fasi comprendono ora soltanto la prova scritta e la prova orale. Il **comma 3** aumenta da **otto** a **nove** il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, del Ministero dell'università e della ricerca. Il **comma 4** autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e oltre il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia. Il **comma 5 incrementa** di **150.000 euro annui** per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027** la dotazione finanziaria destinata al personale - anche estraneo alla pubblica amministrazione - degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni di detto Ministero.

Il **comma 1** autorizza il Ministero dell'università e della ricerca a bandire, entro **il 31 dicembre 2025** (l'indicazione espressa di tale termine è stata introdotta tramite l'approvazione di un emendamento al Senato, in

luogo dell'originaria locuzione "entro l'anno 2025"), una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento. La modificazione apportata **al Senato** recepisce il parere del Comitato per la legislazione (seduta n. 60 dell'8 luglio 2025), in cui si osserva che "l'articolo 3, comma 1, autorizza assunzioni di personale al fine di realizzare obiettivi e interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza «entro l'anno 2025». Benché l'espressione sia usata correntemente e possa apparire sufficientemente chiara, è opportuno che le scadenze siano indicate in maniera precisa".

L'art. 6 del d.lgs. 165/2001 ha stabilito che allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Le procedure concorsuali devono rispettare il limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), nonché dall'articolo 64, comma 6-*bis*, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021).

Si ricorda in proposito che il **comma 935 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020)** ha incrementato la dotazione finanziaria del Ministero dell'università e della ricerca di 500.000 euro a decorrere dal 2021, per garantire la funzionalità dei suoi uffici di diretta collaborazione.
Il **comma 936** ha incrementato di 3 posizioni dirigenziali di livello non generale la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, destinando una unità agli uffici di diretta collaborazione. Ciò, al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi unionali ed internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca, e, in particolare alla nuova programmazione europea della ricerca. Alla copertura delle **3 posizioni dirigenziali** di livello non generale si provvede anche mediante l'indizione di appositi **concorsi pubblici**, per i quali il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le relative procedure.
Ai fini dell'attuazione della disposizione in commento è stata autorizzata la spesa di **459.750 euro** annui a decorrere **dall'anno 2021**, cui si provvede ai sensi del comma 941.

Il **comma 937** ha autorizzato il Ministero dell'università e della ricerca, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, nonché della vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a **56 unità** da inquadrare nell'**Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali**[13]. L'avvio delle suddette procedure concorsuali e le relative assunzioni sono autorizzati con D.P.C.M. di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il **comma 938** specifica che le procedure concorsuali sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la **laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli**:

- dottorato di ricerca;
- *master* universitario di secondo livello;
- diploma di scuola di specializzazione *post* universitaria.

Le **procedure** si svolgono in forma telematica e decentrata, anche con l'avvalimento delle università e del consorzio interuniversitario CINECA, in **deroga** all'art. 4, co. 3-*quinquies* del D.L.101/2013 (L. 125/2013) e al D.P.R. 487/1994, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni.
Le **procedure** si articolano nelle seguenti **fasi (commi 938 e 939)**:

- **valutazione dei titoli**: per tale valutazione sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati;
- **prova orale**, nella quale è valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonché di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera;

Dopo la prova orale e la valutazione dei titoli, sulla base dei punteggi conseguiti, è formata una **graduatoria provvisoria**, che rimane vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione (art. 35, co. 5-*ter*, primo periodo, del d.lgs. 165/2001).
I **candidati che risultano utilmente collocati sono assunti**, nel limite massimo di **56 unità**, nell'Area III, posizione economica F1 del comparto

[13] In base all'Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro sottoscritta il 17 giugno 2025 per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2025-2027), i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, sono aggregati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: Comparto delle Funzioni Centrali; Comparto delle Funzioni Locali; Comparto dell'Istruzione e della Ricerca; Comparto della Sanità. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali periodo 2022 – 2024 è stato sottoscritto il 27 gennaio 2025.

Funzioni centrali, con **contratto di lavoro subordinato a tempo determinato** della durata di **120 giorni**, ai fini dello svolgimento dell'ulteriore fase della procedura denominata attività di lavoro e formazione;

- **attività di lavoro e formazione**;
- **prova scritta**, che si svolge entro la data di conclusione del contratto subordinato a tempo determinato e consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi.

La **graduatoria definitiva** è formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi summenzionate, le cui rispettive proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.

In base al **comma 940** della suddetta legge 30 dicembre 2020, n. 178**,** le assunzioni sono state autorizzate in deroga alle disposizioni che prevedono limiti alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 36, co. 2, del d.lgs. 165/2001), e ai limiti di spesa di cui all'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010). A tale fine è stata **autorizzata la spesa di 724.057 euro** per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.

Il **comma 941** reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a **1.183.807 euro** per l'anno **2021** e a **459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2022**.

L'**articolo 64, comma 6-*bis*, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021)** - anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca – ha autorizzato il Ministero dell'università e della ricerca ad assumere **69 unità** di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'**Area III, posizione F1, del comparto funzioni centrali**. L'autorizzazione è concessa nei limiti della dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel presupposto che le assunzioni non decorrano prima del 1° gennaio 2022. Il reclutamento avviene tramite le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della medesima legge (tale periodo è stato soppresso dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo oggetto della presente scheda: si veda più avanti).

La relazione illustrativa evidenzia al riguardo che il Ministero dell'università e della ricerca, nel 2021, ha dato attuazione alle predette disposizioni (cioè all'articolo 1, comma 937, della legge di bilancio per il 2021 - L. n. 178/2020), nonché all'articolo 64, comma 6-*bis*, del D.L. n. 77/2021 - L. n. 108/2021), tramite l'avvio di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive **n. 125 unità** di personale non dirigenziale, di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrarsi nella ex Area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali.

Tale concorso, bandito con decreto direttoriale n.1886 dell'8 ottobre 2021, si è concluso in data 5 settembre 2024, con l'assunzione di **sole n. 44 unità su n. 125 autorizzate**, per mancanza di ulteriori candidati idonei.

Pertanto, allo stato attuale, rimangono **non coperti complessivamente n. 81 posti** (ovvero **125 posti autorizzati - 44 effettivamente assunti**), di cui:

- n. 12 unità di personale autorizzate *ex* articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020;
- n. 69 unità di personale autorizzate *ex* articolo 64, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Lo scarso successo della predetta procedura assunzionale ha portato un grave nocumento all'Amministrazione in termini di implementazione del proprio personale; ciò anche a causa del complesso *iter* che lo stesso Dicastero ha posto in essere, in ossequio alle prescrizioni contenute nelle norme riportate.

Tenuto conto della necessità di potenziare l'organico del Ministero e, di conseguenza, di garantire il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro per ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, si prevede la semplificazione delle predette procedure concorsuali e, in particolare, delle modalità previste dall'articolo 1, commi 938-939, della legge n. 178 del 2020 - in modo da permettere il rafforzamento della struttura amministrativa del Ministero stesso che, per quanto concerne l'area di riferimento (ex Area III) registra, a tutt'oggi, una scopertura in organico pari a circa il 50%.

Le variazioni delle dotazioni organiche del Ministero dell'università e della ricerca

Si ricorda che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 1/2020 (10 gennaio 2020), il quale ha disposto l'istituzione del Ministero dell'istruzione (ora Ministero dell'istruzione e del merito) e del Ministero dell'università e della ricerca nonché la contestuale soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del MIUR, allegata al D.P.C.M. 140/2019, prevedeva 441 dirigenti, di cui 28 dirigenti di prima fascia, 223 dirigenti amministrativi di seconda fascia (comprensivi di 9 posti dirigenziali di seconda fascia presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro), 190 dirigenti tecnici di seconda fascia. Prevedeva inoltre un numero complessivo di 6.419 unità di personale non dirigenziale, di cui 2.490 di area III, 3.144 di area II e 344 di area I.

L'articolo 3, comma 3-*bis*, del D.L. n. 1/2020 ha complessivamente incrementato le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, rispetto a quella del soppresso MIUR, di 3 posizioni dirigenziali di I fascia, di 3 posizioni dirigenziali di II fascia, di 12 posti della III area funzionale, di 9 posti della II area funzionale e di 6 posti della I area funzionale, ripartiti tra i due Dicasteri nella misura di cui alla Tabella A, allegata al D.L. 1/2020. Tale Tabella riporta anche il dettaglio delle tre aree funzionali in cui viene suddiviso il personale non dirigenziale dei due Dicasteri.

La relazione tecnica riguardante l'articolo 3, comma 3-*bis*, del D.L. 1/2020 ha specificato che detti incrementi sono ripartiti per due terzi in favore del Ministero

dell'istruzione e un terzo in favore del Ministero dell'università e della ricerca, secondo la Tabella A, sotto riprodotta.

	Dirigenti di prima fascia	Dirigenti di seconda fascia	III area funzionale	II area funzionale	I area funzionale
Ministero dell'istruzione	25	381	2.307	2.909	322
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6	1	6	130		
di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva		190			
Ministero dell'università e della ricerca	6	35	195	244	28
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6	1	3	60		
Totale	31	416	2.502	3.153	350

In base all'art. 12 del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (DPR n. 62/2025), le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree funzionari, assistenti e operatori del Ministero sono individuate nella tabella A, di cui all'Allegato 1 (si veda più avanti). Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, presente nella tabella A, di cui all'Allegato 1, sono comprese sei unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nell'ambito e nei limiti della dotazione organica del personale dirigenziale generale, è conferita presso il Segretariato generale una posizione dirigenziale di prima fascia per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero.

Tabella A (DPR n. 62/2025)
Dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca

Personale dirigenziale:	
Dirigenti di prima fascia	10*
Dirigenti di seconda fascia	46**
Totale Dirigenti	56

*esclusa la posizione di prima fascia prevista, per gli uffici di diretta collaborazione, per gli anni 2021-2027, dall'articolo 64 c. 6-*ter*[14] del decreto-legge n. 77/2021	
**comprese le 6 unità di personale dirigenziale di livello non generale da destinarsi agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.	
Personale non dirigenziale:	
Area Funzionari	359
Area Assistenti	144
Area Operatori	15
Totale Aree	518
TOTALE COMPLESSIVO	574

Inoltre, l'articolo 11 del medesimo DPR stabilisce che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, sentiti il Segretario generale e i direttori generali interessati e sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

In base all'art. 2 del regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (D.P.C.M. n. 165/2020), gli Uffici di diretta collaborazione svolgono compiti di supporto al Ministro e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: l'Ufficio di gabinetto; l'Ufficio legislativo; l'Ufficio stampa; la Segreteria del Ministro; la Segreteria tecnica del Ministro; le Segreterie dei sottosegretari di Stato. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo. I titolari degli Uffici di diretta collaborazione sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del proprio mandato e possono essere da questi revocati dall'incarico in qualsiasi momento.

Secondo l'art. 9 del medesimo D.P.C.M., il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in sessantuno unità. Tale contingente è incrementato, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Entro tale limite il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

[14] L'articolo 64, **comma 6-*ter*, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) ha incrementato**, nei limiti della dotazione organica del **Ministero dell'università e della ricerca**, di **15 unità di personale** in via transitoria (per gli anni dal 2021 al 2027) **la dotazione complessiva del personale di diretta collaborazione** di cui all'articolo 9 del D.P.C.M. 30 settembre n. 165/2020.

Il **comma 2** – modificato dal Senato - modifica la disciplina relativa alla procedura concorsuale per l'assunzione dei contingenti di personale previsti dall'articolo 1, comma 937, della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), nonché dall'articolo 64, comma 6-*bis*, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021). A tal fine, esso novella i commi 938 e 939 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sui quali si veda l'approfondimento sopra.

Le modificazioni apportate al Senato recepiscono il parere del Comitato per la legislazione (seduta n. 60 dell'8 luglio 2025), in cui si osserva che "l'articolo 3, comma 2, reca alcune novelle ai commi 938 e 939 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, senza apportare i necessari coordinamenti ai testi. In particolare, il numero 1) della lettera *a)* sopprime la richiesta di titoli aggiuntivi alla laurea per la partecipazione a procedure concorsuali senza adeguare il verbo dal plurale al singolare, mentre la lettera *b)*, sopprimendo tra gli altri il primo periodo del citato comma 939, lascia al secondo periodo l'espressione «citato comma 938» alla prima occorrenza del rinvio".

La **lettera a)** novella il comma 938.

Nel dettaglio, il **numero 1)** elimina dal secondo periodo dell'alinea la previsione per cui è richiesto, quale requisito di partecipazione alle procedure concorsuali autorizzate dal comma 937, oltre al possesso della laurea magistrale o specialistica, l'avvenuto conseguimento di uno tra i seguenti titoli: dottorato di ricerca, master universitario di secondo livello o diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Resta dunque ferma la previsione per cui **è richiesto** (tale locuzione è stata introdotta al Senato, tramite un emendamento che sostituisce la tuttora vigente dizione "sono richiesti", la quale faceva sintatticamente riferimento alla previgente formulazione che menzionava anche i titoli accademici prima indicati) il possesso della sola laurea magistrale o specialistica.

> Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che l'eliminazione dei predetti titoli (dottorato di ricerca, master universitario di secondo livello ovvero diploma di scuola di specializzazione post universitaria) quali requisiti di accesso alle procedure concorsuali non precluderà all'Amministrazione la facoltà di valorizzarne il possesso nell'ambito della valutazione dei titoli, anche in sede di colloquio orale, che verrà prevista nei singoli bandi di indizione delle stesse.

Il **numero 2)** sostituisce la **lettera a)** del terzo periodo del comma 938, eliminando la valutazione dei titoli dalle fasi in cui devono essere articolate le procedure concorsuali autorizzate dal comma 937 mentre il **numero 3)**, disponendo l'abrogazione delle **lettere c)** e **d)**, ne espunge anche le attività

di lavoro e formazione. Pertanto, per effetto di tali novelle, dette fasi comprendono ora soltanto la prova scritta e la prova orale.

La **lettera b)** del **comma 2** in esame sopprime il primo, il terzo e il quarto periodo del comma 939 e, per effetto dell'emendamento approvato, ne modifica anche il secondo periodo, sopprimendo la parola "citato" che aveva senso nella precedente versione comprendente anche il primo periodo, ora soppresso. Per effetto di tali modifiche, consequenziali all'eliminazione della valutazione dei titoli e delle attività di lavoro e formazione dalle fasi in cui devono essere articolate le procedure concorsuali autorizzate dal comma 937, sono espunte le seguenti previsioni:

- quella che imponeva che, nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del previgente comma 938, dovessero essere valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati;
- quelle che disponevano, da un lato, che, all'esito della valutazione dei titoli e della prova orale, sulla base dei punteggi conseguiti dovesse essere formata una graduatoria provvisoria, la quale avrebbe dovuto rimanere vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione, e, dall'altro, che i candidati che risultassero utilmente collocati dovessero essere assunti, nel limite massimo di 56 unità, nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell'attività di lavoro e formazione di cui alla lettera c) del previgente comma 938;
- quella che disponeva che, entro la data di conclusione del contratto, dovesse svolgersi la prova scritta di cui alla lettera d) del previgente comma 938, che doveva consistere nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi.

Il **comma 3**, che novella il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51-*quater* del d.lgs. n. 300/1999, aumenta da **otto** a **nove** il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, del Ministero dell'università e della ricerca, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-*ter*.

> La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione provvede ad allineare, per mero coordinamento normativo, la dotazione organica relativa alle figure dirigenziali generali, in ragione delle diverse disposizioni legislative succedutisi nel tempo che hanno comportato un incremento graduale della dotazione organica delle posizioni di livello dirigenziale generale fino al numero attualmente previsto pari a n. 10 figure, di cui una posizione per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.
>
> La finalità di tali disposizioni è stata quella di dotare l'Amministrazione di ulteriori unità di personale dirigenziali di livello generale che potessero

ottemperare alle nuove competenze, in relazione con le accresciute "aree funzionali" di cui all'articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999, in relazione alle quali il Ministero citato svolge le funzioni di spettanza statale.
L'intervento proposto costituisce, quindi, una fotografia dello stato dell'arte della dotazione organica degli uffici di livello dirigenziale generale e persegue la finalità di chiarire la stratificazione normativa alla quale non è seguito, parallelamente, l'aggiornamento della disposizione prevista, appunto, all'articolo 51-*quater* del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il **comma 4** autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dei dirigenti (detto limite percentuale è previsto dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001). Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Secondo la RI, la previsione, per la sua natura contingente, non altera a regime le quote ordinariamente riservate ai dirigenti di carriera della pubblica amministrazione per l'accesso alla prima fascia. Si tratta di una misura urgente e cruciale per poter realizzare, sin da subito e con celerità, alcune importanti riforme (tra le quali quella sulle nuove modalità di accesso a medicina, che comportano, tra l'altro una nuova programmazione, in collaborazione con il Ministero della Salute, delle scuole di specializzazione di area medica), senza precludersi la possibilità di reperire soggetti estranei alla PA aventi specifiche e qualificatissime competenze ed esperienze professionali.

Il **comma 5 incrementa** di **150.000 euro annui** per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027** la dotazione finanziaria destinata al personale - anche estraneo alla pubblica amministrazione - degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca disciplinati dal regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165). La finalità indicata è quella di assicurare il corretto adempimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca.

Secondo la RT, tale disposizione si rende necessaria alla luce della necessità di assicurare l'efficace adempimento delle molteplici funzioni e delle responsabilità a carico degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, derivanti dall'esigenza di dover procedere, in modo celere e tempestivo, alla realizzazione degli obiettivi strategici e imprescindibili, previsti dall'attuazione delle misure del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dall'esigenza di corrispondere alle ampliate competenze connesse alla nuova articolazione organizzativa dell'Amministrazione. La disposizione è, pertanto, urgente e necessaria al fine di rimodulare gli attuali importi dei contratti a tempo determinato degli esperti a supporto degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, che il Ministro può individuare tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Tale previsione si rende imprescindibile a fronte delle predette accresciute specifiche esigenze connesse ai nuovi indirizzi strategici del Ministero.
Si segnala, al riguardo, che il riferimento al triennio 2025-2027 è strettamente connesso alla realizzazione delle azioni strategiche e delle politiche di indirizzo del Ministro nell'ambito del proprio mandato governativo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 5 in esame, pari a 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 3, commi 5-*bis* e 5-*ter*
(Incremento ed estensione delle risorse per l'assistenza informatica del MUR nell'attuazione del PNRR)

I **commi 5-*bis*** e **5-*ter*** dell'**articolo 3** sono stati **introdotti dal Senato**. Il **comma 5-*bis*** incrementa da 7 a 10 milioni di euro per il 2025 l'autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell'università e della ricerca, disponendone altresì l'estensione al 2026 per un importo pari a 10 milioni di euro, relativa all'acquisizione di servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza, al fine di garantire l'attuazione degli interventi del PNRR e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti. Il **comma 5-*ter*** reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*.

A tal fine, il **comma 5-*bis*** novella l'articolo 64, comma 6-*ter.1*, ultimo periodo, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021). Il comma 6-*ter.1* è stato inserito dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 152/2021 (L. n. 233/2021).

> L'articolo 13 in questione ha autorizzato il Ministero dell'università e della ricerca, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. L'intervento normativo è finalizzato a garantire l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ad assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti.
> Nella relazione illustrativa dell'AC 3354/XVIII si segnalava che l'intervento in esame era motivato dalla circostanza che per il MUR - a differenza delle altre amministrazioni coinvolte nel PNRR - non era stato previsto, nell'ambito dei fondi per il medesimo PNRR, il servizio di assistenza tecnica per le funzioni svolte dal medesimo dicastero.
> In seguito, l'articolo 1, comma 565, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022) ha aggiunto l'ultimo periodo – qui oggetto di novella - all'articolo 64, comma 6-*ter.1*, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021). La disposizione così inserita ha stanziato 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per finanziare l'assistenza informatica, e più in particolare le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la

trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.
La relazione illustrativa del disegno di bilancio per il 2023 (AC 643) ricordava che il MUR, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successiva rettifica del 23 novembre 2021, era assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, relativi a iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» e M4C2 «Dalla Ricerca all'Impresa». La stessa relazione evidenziava, però, come nell'ambito dei fondi PNRR assegnati al MUR non fossero ricomprese le risorse da destinare all'assistenza tecnica per le funzioni svolte.
La relazione riferiva altresì che il Ministero aveva provveduto ad attivare convenzioni per l'affidamento di servizi di Digital Transformation per le PA – Lotto 2 e Contratto esecutivo Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4. L'oggetto del servizio è relativo a un supporto specialistico in essere presso l'Unità di Missione del PNRR MUR e le diverse Direzioni Generali del MUR coinvolte nell'attuazione del Piano; i contratti allora in vigore prevedevano la conclusione delle attività entro il mese di dicembre 2022.

Il **comma 5-*bis*** qui in esame interviene quindi sull'autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell'università e della ricerca relativa all'acquisizione, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, di servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza, al fine di garantire l'attuazione degli interventi del PNRR e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti.

In particolare, il comma in esame:

- incrementa tale autorizzazione di spesa da 7 a 10 milioni di euro per il 2025;
- ne dispone l'estensione al 2026 per un importo pari a 10 milioni di euro per tale annualità.

Il **comma 5-*ter*** dispone in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, pari a 3 milioni di euro per il 2025 e a 10 milioni di euro per il 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SISTEMA DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA

Articolo 4
(Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale)

L'**articolo 4 proroga** l'esercizio delle funzioni del **Consiglio nazionale universitario** (CUN)**,** nella sua attuale composizione, ed il mandato degli attuali componenti, **dal 31 luglio al 31 dicembre 2025,** nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo.

La disposizione in esame interviene sul decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione, **modificandone**, in particolare, l'**articolo 5**, **comma 1, primo periodo**, concernente disposizioni urgenti in materia di **Consiglio universitario nazionale (CUN).**

In particolare, il citato **articolo 5**, composto da un unico comma, prima dell'entrata in vigore del presente decreto stabiliva che, il **Consiglio universitario nazionale (CUN)** continuasse a svolgere le proprie funzioni, nella composizione in carica, sino al termine del **31 luglio 2025** e che, parimenti, il mandato dei suoi attuali componenti fosse prorogato sino al medesimo termine. Ciò al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali del Consiglio, nelle more della sua prevista riforma, di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal **Piano nazionale di ripresa e resilienza**.

Ora, **la norma di odierno esame posticipa il termine** di cui al comma appena descritto **dal 31 luglio 2025 al 31 dicembre 2025.** La modifica, quindi, consente la prosecuzione delle funzioni del CUN, nella sua attuale composizione, per un arco temporale di ulteriori 5 mesi, dal 31 luglio 2025 al 31 dicembre 2025, prorogando al contempo, fino al medesimo termine, il mandato degli attuali componenti.

La **relazione illustrativa** motiva le ragioni dell'intervento normativo rappresentando che la **proroga si rende necessaria** e **urgente** per consentire, nelle more **dell'imminente finalizzazione dell'intervento di riforma**, la

prosecuzione dello svolgimento da parte del CUN delle proprie funzioni e delle attività istituzionali, nella composizione attualmente in carica.

Si precisa inoltre che **la riforma complessiva dell'Organo** è quanto meno necessaria per adeguare l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento delle spese, in coerenza, altresì, con la tempistica di attuazione degli interventi previsti dal **Piano nazionale di ripresa e resilienza**.

La **relazione tecnica** evidenzia inoltre che tale proposta normativa **non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, prorogando la durata del mandato degli attuali componenti del CUN al 31 dicembre 2025.

- **Consiglio Universitario Nazionale (CUN)**

il **Consiglio universitario nazionale** (CUN) è disciplinato dalla **legge 16 gennaio 2006, n. 18**. È organo elettivo di **rappresentanza del sistema universitario** ed è composto da:

- fino a **42 professori e ricercatori eletti** in rappresentanza di fino a **14 aree di settori scientifico-disciplinari** determinate con decreto ministeriale (per ciascuna area sono eletti un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore);
- **8 studenti** di differenti facoltà **eletti** dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;
- **3 membri eletti** in rappresentanza del **personale tecnico e amministrativo** delle università;
- **3 membri** designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
- **1 membro** designato, tra i propri componenti, dall' Interconferenza nazionale dei dipartimenti – coordinamento delle conferenze di direttori, presidi e responsabili di strutture universitarie;
- **1 membro** designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e **durano in carica quattro anni**. I componenti elettivi non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.

Ove, nel corso del mandato (salvo che nell'ultimo anno), i componenti perdano o vedano modificato lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario.

Durante il mandato, i componenti con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici nelle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori.

Il **presidente del CUN è eletto** nell'ambito dello stesso Consiglio fra i **professori di I fascia elettivi**.

Quanto alle **competenze**, il CUN formula **pareri e proposte** al Ministro dell'università e della ricerca sugli obiettivi della programmazione universitaria, sui criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università, sui criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, sui regolamenti didattici di ateneo, sui settori scientifico-disciplinari, sui principali decreti ministeriali, sugli atti delle commissioni nelle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, oltreché su ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporgli.

La **composizione attuale** del collegio è consultabile a questo link.
L'elenco dei **decreti ministeriali di nomina** è reperibile a questo link.

Articolo 5
(Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione «Ricerca- Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027»)

L'**articolo 5**, costituito da un solo **comma**, destina l'importo complessivo di 150 milioni di euro, già assegnato dalla legge di bilancio per il 2021 al Ministero dell'università e della ricerca per promuovere la costituzione di **Ecosistemi dell'innovazione** nei territori nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027" da realizzare nei territori delle medesime Regioni.

Come sopra riferito, l'**articolo 1**, costituito da un solo **comma**, destina l'importo complessivo di 150 milioni di euro, già assegnato dalla legge di bilancio per il 2021 al Ministero dell'università e della ricerca per promuovere la costituzione di **Ecosistemi dell'innovazione** nei territori nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027" da realizzare nei territori delle medesime Regioni.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 1, **comma 188**, della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020) ha promosso la costituzione di **Ecosistemi dell'innovazione**, attraverso la riqualificazione o la creazione di **infrastrutture materiali e immateriali** per lo svolgimento di attività di **formazione**, **ricerca multidisciplinare e creazione di impresa**, con la collaborazione di **università**, **enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore**, al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.
Il **comma 189** ha **assegnato** a tal fine al MUR, nell'ambito del **Piano sviluppo e coesione (PSC)**[15] di competenza, risorse nel limite massimo di

[15] L'articolo 44 comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 (c.d. "decreto crescita") ha introdotto il "**Piano di sviluppo e coesione**", cioè un unico Piano operativo per ogni amministrazione in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati sottoposto all'approvazione del CIPE ad opera dell'Agenzia per la coesione territoriale. Ciò al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione

50 milioni di **euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**, a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2021-27. Per la costituzione di tali strutture è quindi prevista la **delibera del CIPE**, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Al finanziamento degli interventi relativi possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-27, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2021 (*recte* 2020).
Il **comma 190** ha previsto che per le suddette finalità, entro 60 giorni dalla delibera del CIPE sopra indicata, il Ministro per l'università e la ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisca, con proprio decreto, i criteri per il riparto delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.
In attuazione del comma 189, la delibera n. 48 del 27 luglio 2021 del CIPESS ha disposto l'assegnazione al Ministero dell'università e della ricerca di 150 milioni di euro per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, con il seguente profilo finanziario:
a) anno 2021: 50,00 milioni di euro;
b) anno 2022: 50,00 milioni di euro;
c) anno 2023: 50,00 milioni di euro.
Essa ha altresì stabilito che:
- tali interventi confluissero, una volta adottato, nel Piano di sviluppo e coesione programmazione 2021-2027 del Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con le aree tematiche cui afferivano;
- il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'università e della ricerca, in raccordo con la Ragioneria generale dello Stato, avrebbero dovuto provvedere al coordinamento delle iniziative intraprese ai sensi della delibera in questione con quelle afferenti al PNRR, Missione 4C2 «Dalla ricerca all'impresa», linea di investimento 1.5 «Ecosistemi dell'innovazione», e quelle relative al «Piano nazionale per gli investimenti complementari», «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati».
L'obiettivo del progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", secondo quanto definito nell'Allegato 1 al D.M. 15 luglio del 2021, è la riqualificazione infrastrutturale di siti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno per ospitare percorsi di istruzione superiore, ricerca multidisciplinare e creazione di imprese orientati alla creazione di almeno 4 Ecosistemi dell'Innovazione. Si prevede una collaborazione tra università, centri di ricerca, imprese, amministrazioni pubbliche e organizzazioni del terzo settore. Lo stanziamento iniziale è di 350 milioni di euro.

centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione.

Successivamente, con il D.D. n. 204 del 29 settembre 2021, l'Agenzia per la coesione territoriale (poi soppressa) ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse che ha definito, in attuazione della Scheda progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati" (Allegato l, DM MEF 15/07/2021), le modalità di candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti localizzati nelle Regioni del Mezzogiorno.
La successiva fase istruttoria è analiticamente descritta nel sito dell'Agenzia. In particolare è stato pubblicato il decreto con l'elenco delle idee progettuali valutate idonee, successivamente rettificato. Successivamente il 27 giugno 2022 sono stati pubblicati il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti e il decreto di assegnazione del contributo ai beneficiari.
A sua volta, il decreto interministeriale n. 1371 del 30 dicembre 2021 ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile per la costituzione degli "Ecosistemi dell'Innovazione" destinati a fare parte integrante del Piano Sviluppo e Coesione (FSC) del Ministero dell'università e della ricerca, programmazione 2021-2027. Al fine di garantire la necessaria coerenza e complementarietà tra le iniziative di sostegno alla creazione di "Ecosistemi dell'Innovazione nel Mezzogiorno", gli Ecosistemi dell'Innovazione ammessi a finanziamento all'esito della procedura di evidenza pubblica, indetta dall'Agenzia per la coesione territoriale, in attuazione del D.D. n. 204 del 29 settembre 2021, avrebbero potuto avvalersi delle risorse destinate al Ministero dell'università e della ricerca dalla delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021 per sviluppare ulteriori interventi di rafforzamento del capitale umano e delle competenze. Si demandava quindi a un successivo e apposito decreto attuativo del Ministero dell'università e della ricerca il compito di stabilire le modalità e i termini di presentazione delle iniziative progettuali, l'illustrazione dei contenuti di queste ultime, le cause di inammissibilità, i criteri di valutazione, la tipologia di costi agevolabili e l'intensità del finanziamento.
Come evidenziato nella relazione illustrativa, tale decreto non è stato mai emanato. Inoltre, la stessa RI rileva che rispetto alla procedura attivata dall'Agenzia sono state riscontrate, allo stato dell'arte, forti criticità tali da non consentire di garantire l'utilizzo delle risorse nella tempistica pianificata e il correlato conseguimento dei risultati attesi.
È quindi intervenuto **l'articolo 42, comma 5-*bis*, del D.L. 50/2022 (L. 91/2022)**, il cui testo originario stanziava 200 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021/2027, al fine di rafforzare la linea progettuale "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", prevista dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Le risorse erano state ripartite in 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2026. Le risorse erano state prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della

graduatoria delle idee progettuali valutate come idonee, ma non finanziate per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista (350 milioni di euro).
Per quanto qui rileva, l'art. 30, comma 1, del D.L. n. 60/2024 (L. n. 95/2024) ha previsto invece che le risorse siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti di annullamento (da parte dell'amministrazione concedente) di provvedimenti adottati in violazione di legge o viziato da eccesso di potere.
Si è previsto il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati e valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del programma Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lett. a), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021. Le medesime risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della graduatoria. Anche in questo caso è prevista la possibilità di finanziare l'intervento beneficiario fino al 100 per cento.
In attuazione dell'art. 42, comma 5-*bis*, del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022), il decreto ministeriale del 12 marzo 2025, pubblicato nella GU n. 115 del 20 maggio 2025, ha definito "le modalità di assegnazione, erogazione e monitoraggio delle risorse per la misura «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati»".
Infine, **l'articolo 31, comma 1, del D.L. 60/2024 (L. 95/2024**) attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, un **Piano di azione, denominato «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027»**. La relazione illustrativa predisposta dal Governo specifica che l'obiettivo dell'articolo in esame è garantire l'attivazione di strumenti di cooperazione programmatici e di sostenere la continuità attuativa delle misure della Missione 4 "Istruzione e Ricerca"-Componente 2 "Dalla Ricerca all'impresa" (M4C2) del PNRR. La relazione individua una forte sinergia tra gli investimenti promossi con fondi PNRR e le iniziative progettuali finanziate con i fondi europei e con i fondi nazionali della coesione.
Il Piano «RicercaSud» è adottato con le seguenti finalità:
- sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027);
- favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno;
- rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca;
- promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno;

- favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e la collaborazione tra ricerca e imprese.

Il Piano è definito in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del già citato Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027) e con i criteri di ammissibilità della spesa di tale Programma.

Con il decreto ministeriale n. 1605/2024 è stato approvato il Piano d'azione denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027».

A norma del comma 2 dell'articolo 31, il sopra citato Piano di azione «RicercaSud, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

a) nell'ambito del sopracitato PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;

b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, volta al sostegno degli «Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno», la dotazione complessiva di 150.000.000 di euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

Il comma 3 dispone che, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi finanziati dal PN RIC 2021-2027 (comma 2, lettera a)), nell'ambito del Piano di azione «RicercaSud», possono essere individuati ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024.

Ai sensi del comma 4, i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, sia quelli finanziati dalle risorse del PN RIC 2021-2027, sia quelli finanziati dalla delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano «RicercaSud», in coerenza con la destinazione territoriale delle citate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e valutazione dei progetti, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2, possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'apposito *dossier*.

Nel dettaglio, la **lettera *a)*** del comma 1 **abroga** il comma 190 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), il quale, come sopra già riferito, prevedeva l'adozione di un decreto del Ministro per l'università e la ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione

territoriale, al fine di stabilire i criteri per il riparto delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile ai fini della costituzione degli **Ecosistemi dell'innovazione**.

Il Senato, recependo il parere del Comitato per la legislazione (seduta n. 60 dell'8 luglio 2025), ha modificato la **lettera *b*)**, sostituendo il primo periodo del capoverso 189. Il Comitato per la legislazione ha osservato nel proprio parere che "l'articolo 5 interviene su due commi dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, sostituendo il comma 189 e abrogando il comma 190; le modifiche sono, tuttavia, apportate nell'ordine inverso, senza apparente motivo, poiché anche da un punto di vista logico l'abrogazione del comma 190 è conseguenza della completa riscrittura del 189. Il comma 189 sopra citato, come sostituito dalla lettera *b)* del comma 1, prevede che l'importo di 150 milioni di euro che era stato assegnato con delibera del CIPESS al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del testo previgente dei commi 189 e 190, sia destinato dal medesimo Ministero a una nuova finalità. Tuttavia, la formulazione della disposizione non esplicita che le risorse in questione sono destinate al Piano "RicercaSud", come chiarito dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica del disegno di legge".

Come appena rilevato, la lettera in questione sostituisce interamente il comma 189 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sulla cui originaria formulazione si rinvia a quanto osservato sopra.

La nuova formulazione di tale comma, come modificata dal Senato, dispone che, al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 48 del 27 luglio 2021 è riassegnato, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 60/2024 (L. n. 95/2024), su cui si veda la precedente ricostruzione normativa. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché ulteriori risorse assegnate

all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020[16].

La delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 ha deliberato l'imputazione programmatica delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 alle amministrazioni centrali. La dotazione disponibile FSC 2021-2027, come individuata nelle premesse, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, è imputata programmaticamente alle amministrazioni centrali per un importo complessivo lordo pari a 15.062.022.187,19 euro, come riportato nella tabella che segue, recante specifica indicazione delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibere del CIPESS.

valori in euro

Amministrazioni centrali	Importo lordo	Anticipazioni disposte per legge o con delibere del CIPESS	Importi netti
	A	B	C=A-B
Ministero dell'università e della ricerca	306.767.175,00	150.000.000,00	156.767.175,00

Secondo le indicazioni contenute nella relazione illustrativa, il Piano assume funzione di coordinamento dei dispositivi programmatici attraverso i quali il MUR indirizza l'attuazione delle politiche di coesione in materia di ricerca e innovazione e, specificatamente:
il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione, competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027 (PN RIC 2021-2027);
la programmazione sostenuta dal Fondo Sviluppo e Coesione che nel ciclo 2021-2027 attua i propri interventi attraverso l'Accordo per la Coesione.
Il Piano individua tre Obiettivi specifici (OS), a cui sono relazionati determinati risultati attesi (RA), coerenti con strategie e metodologie attuative alla base dei programmi per cui il MUR ha competenza di gestione.

[16] La dotazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza - programma finanziabile a titolo di NGEU - è stata fissata in sede di Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 in 672,5 miliardi di euro, 360 dei quali destinati a prestiti e 312,5 a sovvenzioni. È stata prevista la possibilità - su richiesta dello Stato membro interessato - di erogare già nel 2021 un pre-finanziamento pari al 13 per cento del contributo. Il dispositivo finanzia investimenti e riforme - da realizzare entro il 31 agosto 2026 - che promuovano la coesione, aumentino la resilienza delle economie dell'UE e ne promuovano la crescita sostenibile, fornendo agli Stati membri supporto finanziario per raggiungere traguardi che gli Stati medesimi sono chiamati a individuare. Sono state individuate sei aree di intervento, organizzate attorno ai seguenti pilastri: transizione verde, compresa la biodiversità; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (comprese occupazione, ricerca, sviluppo e innovazione); coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione, infanzia e gioventù, incluse l'istruzione e le competenze. Le Conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 sono state pubblicate dal Servizio studi del Senato della Repubblica (Documentazione 14/DOCUE, luglio 2020).

Obiettivo Specifico	Risultato Atteso
OS1) il **potenziamento del capitale umano** ad alta specializzazione scientifica a favore dei giovani ricercatori e delle competenze nelle nuove tecnologie industriali per favorire l'attrattività e la mobilitazione delle migliori energie verso l'ecosistema dell'innovazione delle regioni meridionali	*RA1) la crescita del reclutamento dei ricercatori, contribuendo a ridurre il fenomeno del brain drain e ad avvicinare il dato del mezzogiorno al resto del Paese, in aderenza agli ambiti di specializzazione previsti dalla SNSI 2014-2020.*
OS2) il **consolidamento dei modelli di collaborazione tra imprese e sistema della ricerca** nella realizzazione di percorsi di co-sviluppo di tecnologie avanzate per l'incremento del TRL industriale e afferenti le aree della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) delle Regioni meno sviluppate	*RA2) l'aumento dei progetti presentati da partenariati pubblico-privati tra imprese, enti di ricerca, università e altri soggetti intermediari o produttori di ricerca e innovazione, nonché un potenziamento degli effetti degli investimenti sul posizionamento di mercato delle imprese e più in generale un incremento del budget destinato dalle imprese alla ricerca e sviluppo.*
OS3) l'**innalzamento della qualità e del posizionamento del sistema della ricerca meridionale**, incentrato sulle Università e sugli Enti pubblici di ricerca, attraverso investimenti che ne migliorino i livelli di impatto scientifico avvicinandolo alla media UE.	*RA3) il rafforzamento degli asset della ricerca nelle Regioni del mezzogiorno e in particolare delle dotazioni infrastrutturali e strumentali delle Università e degli Enti di Ricerca per attrarre nuovi ricercatori portando a un generale innalzamento della qualità e dell'attrattività del sistema della ricerca meridionale.*
RA4) trasversale - effetti diretti positivi con riferimento ai progetti nelle aree tematiche direttamente riferite alla sostenibilità ambientale, e grazie all'indirizzo attuativo impresso dal Ministero, a favore di interventi incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sull'economia circolare	

Le risorse attraverso cui si sostiene il Piano ammontano a 1.092.900.000 di euro a valere sul PN RIC 2021-2027 e 306.767.175 di euro a valere sul FSC, di cui 150.000.000 di euro già assegnate con Delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021.

La definizione di una modificazione ed aggiornamento alla destinazione delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 189, della legge n. 178 del 2020, attraverso le modifiche normative proposte con la proposta normativa è funzionale:

a garantire il pieno utilizzo delle risorse originariamente destinate a "Ecosistemi dell'Innovazione per il Mezzogiorno" a valere sul FSC 2021-2027, pari ad euro 150.000.000 a favore di misure per cui si prevede un più elevato grado di *performance* attuativa;

a garantire la sostenibilità e l'ottimizzazione dei risultati conseguibili in relazione agli obiettivi fissati nel Piano d'azione "RicercaSud" - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027, istituito con il citato D.M. n. 1605 del 2024.

I destinatari della misura del Piano d'azione "RicercaSud" e i risultati attesi sono coerenti e trasversali agli obiettivi previsti dalla Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e a rafforzare le competenze.

Le risorse attraverso cui si sostiene il Piano ammontano a 1.092.900.000 di euro a valere sul PN RIC 2021-2027 e 306.767.175 di euro a valere sul FSC, di cui 150.000.000 di euro già assegnate con Delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021.
La definizione di una modificazione ed aggiornamento alla destinazione delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 189, della legge n. 178 del 2020, attraverso le modifiche normative proposte con la proposta normativa è funzionale:
a garantire il pieno utilizzo delle risorse originariamente destinate a "Ecosistemi dell'Innovazione per il Mezzogiorno" a valere sul FSC 2021-2027, pari ad euro 150.000.000 a favore di misure per cui si prevede un più elevato grado di *performance* attuativa;
a garantire la sostenibilità e l'ottimizzazione dei risultati conseguibili in relazione agli obiettivi fissati nel Piano d'azione "RicercaSud" - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027, istituito con il citato D.M. n. 1605 del 2024.
I destinatari della misura del Piano d'azione "RicercaSud" e i risultati attesi sono coerenti e trasversali agli obiettivi previsti dalla Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e a rafforzare le competenze.

Articolo 5-*bis*
*(Interpretazione autentica dell'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45)*

L'**articolo 5-*bis***, introdotto dal Senato, reca l'interpretazione autentica della disposizione che ha previsto che alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea non si applicano, rispettivamente, l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche né la disposizione che estende ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni. In particolare, si stabilisce che la suddetta disposizione si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università dalla data del 7 giugno 2025. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento.

In particolare, l'articolo 1-*bis*, comma 4, del D.L. n. 45/2025 (L. 79/2025), qui oggetto di interpretazione autentica, ha espunto il riferimento alle borse di studio per attività di ricerca post laurea dal testo dell'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, il quale prevedeva che alle suddette borse di studio si applicassero le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge n. 398 del 1998.

Il comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 398 del 1998 dispone che per le borse di studio previste dalla stessa legge 398 (sono le borse di studio universitarie, quelle per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione nonché quelle per il perfezionamento all'estero) si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge n. 476 del 1984. Tale disposizione esenta dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione di cui all'art. 75 del DPR n. 382/1980 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

Il comma 7 dell'articolo 6 della legge n. 398 del 1998 ha esteso ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio universitarie, per la

frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione nonché di quelle per il perfezionamento all'estero la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della legge n. 476/1984.

Relativamente all'esclusione stabilita dall'articolo 1-*bis*, comma 4, del D.L. n. 45/2025 (L. 79/2025) si ricorda che lo stesso articolo 1-*bis*, comma 1, del D.L. n. 45/2025 (L. n. 79/2025) ha inserito l'articolo 22-*ter* nella L. 240/2010, il quale ha previsto la possibilità di conferire incarichi di ricerca finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. Per quanto qui rileva, in materia fiscale il comma 6 di detto articolo rende espressamente applicabili agli incarichi di ricerca le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 476/1984, il quale, come sopra visto, dispone l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche delle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione e degli assegni di studio universitari corrisposti dallo Stato o dalle regioni.

Articolo 6
(Personale delle aziende ospedaliero-universitarie)

L'**articolo 6** concerne l'inquadramento del personale non dirigenziale delle aziende ospedaliero-universitarie costituitesi in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta – "aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale" –[17]. Il **comma 1** prevede che al personale non dirigenziale di tali aziende, da assumere per le attività assistenziali o per il supporto alle suddette attività, si applichino – sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico – i contratti collettivi del comparto della Sanità, in luogo dell'applicazione dei contratti collettivi del comparto dell'Istruzione e della ricerca. Il successivo **comma 2** specifica che il personale non dirigenziale già assunto dalle università e che presti servizio, sulla base di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie appartenenti alla suddetta tipologia conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto dell'Istruzione e della ricerca.

Si ricorda che l'articolo 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ha previsto, in via transitoria, due tipologie di aziende ospedaliero-universitarie, rappresentate, rispettivamente, da quella summenzionata e dalle aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presìdi ospedalieri contraddistinti dalla prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, presìdi anche operanti in strutture di pertinenza dell'università ("aziende ospedaliere integrate con l'università"). La fase transitoria sarebbe dovuta terminare dopo un quadriennio di sperimentazione, con l'adozione di un modello aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria (definito sulla base della disciplina del medesimo D.Lgs. n. 517, salvo gli adattamenti necessari[18]). La **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del presente decreto[19] osserva che, attualmente, le aziende ospedaliero-universitarie non presentano ancora un modello unico e che al personale di quelle rientranti nella summenzionata tipologia di "aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale" si applicano, fino ad ora, i contratti collettivi del comparto dell'Istruzione e della ricerca, come previsto anche dal contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di

[17] Riguardo a tale tipologia di azienda, cfr. l'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

[18] In merito alla distinzione delle due tipologie nonché all'adozione del modello unico, cfr. il citato articolo 2 del D.Lgs. n. 517.

[19] La **relazione illustrativa** è reperibile nell'**A.S. n. 1553**.

contrattazione collettiva nazionale 2022-2024[20]. La **relazione tecnica** allegata al suddetto disegno di legge di conversione[21] osserva che la previsione dell'applicazione dei contratti collettivi del comparto della Sanità può anche favorire la mobilità nell'ambito degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

Si valuti l'opportunità di chiarire, anche al fine di evitare ipotesi di contenzioso interpretativo, se il cambiamento di inquadramento contrattuale riguardi esclusivamente il personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, considerato che la specificazione di cui al **comma 2** concerne esclusivamente il personale già assunto dalle università e che presti servizio, sulla base di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie in oggetto.

Il **comma 1** del **presente articolo** specifica che: le assunzioni oggetto della disciplina di cui al medesimo **comma** sono operate sulla base dei piani dei fabbisogni, determinati nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; il concorso di risorse (umane, strumentali e finanziarie) delle università, previsto dall'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 517 del 1999 per le aziende ospedaliero-universitarie, resta invariato.

[20] Tale contratto quadro è stato sottoscritto il 22 febbraio 2024. L'inquadramento nel comparto dell'Istruzione e della ricerca comporta l'impossibilità di applicazione di alcuni istituti propri dei contratti collettivi del comparto della Sanità, come la reperibilità e la pronta disponibilità.

[21] La **relazione tecnica** è reperibile nell'**A.S. n. 1553**.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7
(Entrata in vigore)

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **25 giugno 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.